Il Tribunale lontano, la famiglia vicina

Tutela minori e servizio sociale nei piccoli Comuni

Elmina Smargiassi, | 13 novembre 2026

Il contesto

Per circa vent'anni sono stata l'unica assistente sociale di un Comune di poche migliaia di abitanti, all'interno di un Ambito territoriale sociale composto da piccoli e piccolissimi centri; più di recente ho seguito per alcuni mesi anche un altro Comune dello stesso Ambito. Oltre alla tutela minori, la stessa professionista si occupava di segretariato sociale, anziani, disabilità, misure di contrasto alla povertà e, negli ultimi anni, dei progetti per la non autosufficienza.

I minori seguiti con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria erano in media una decina all'anno: pochi in assoluto, molti per una sola operatrice che li segue accanto a tutto il resto. La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha fissato come livello essenziale un assistente sociale ogni cinquemila abitanti; in un piccolo Comune questo significa, nella migliore delle ipotesi, una sola persona che il lunedì scrive una relazione alla Procura minorile e il martedì riceve allo sportello la stessa famiglia per una pratica di assegno di cura.

Il Tribunale per i minorenni e la Procura minorile hanno sede nel capoluogo regionale; i servizi specialistici (consultorio, neuropsichiatria infantile, servizi per le dipendenze, salute mentale) sono nel centro più grande dell'Ambito; le comunità per minori sono quasi sempre fuori territorio.

Obiettivi e metodo

Questo contributo non descrive un progetto sperimentale, ma una pratica quotidiana letta a posteriori. L'obiettivo è mettere a fuoco ciò che, in un piccolo Comune, cambia il lavoro di tutela: il modo di svolgere le indagini sociofamiliari richieste dall'Autorità giudiziaria, il rapporto con le famiglie, la costruzione degli affidamenti, il raccordo tra sociale e sanitario. Il riferimento sono le Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (2017), il programma P.I.P.P.I., nel quale mi sono formata nel 2019, e il codice deontologico della professione (Cnoas, 2020). I casi citati sono compositi: età, tempi, luoghi e altri dettagli sono stati modificati perché nessuna persona sia riconoscibile.

L'indagine sociofamiliare dove tutti si conoscono

Nella mia esperienza la maggior parte dei procedimenti nasce da una richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. La richiesta tipo chiede al servizio di svolgere un'indagine sociofamiliare e di riferire entro trenta giorni sulle condizioni di vita del minore secondo un elenco di punti (eventuali conflitti tra i genitori, lavoro e reddito, capacità di accudimento, rapporti con i figli, condizioni dell'abitazione, altri conviventi), esprimendo un parere motivato sulla necessità di un'iniziativa giudiziaria. Spesso raccomanda di non fermarsi all'audizione dei genitori e di «privilegiare» le informazioni raccolte in ambito extrafamiliare.

In un paese questa indicazione ha un significato particolare. L'ambito extrafamiliare sono la scuola, il medico, la parrocchia, i vicini: persone che conoscono la famiglia da anni e che la famiglia conosce. Il rischio è che il «si sa in paese» entri nella relazione con la forza di un fatto. Per questo ho imparato a indicare sempre la fonte di ogni informazione, a non riportare ciò che non ho potuto verificare e a tenere separata la descrizione dalla valutazione, come oggi chiede anche l'art. 473-bis.27 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma del 2022, che impone ai servizi di distinguere i fatti accertati, le dichiarazioni delle parti e dei terzi e le valutazioni degli operatori.

Accanto alla Procura c'è il Tribunale, che chiede relazioni mirate su questioni specifiche. Negli ultimi anni, nei Comuni che ospitano progetti di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione, sono arrivate anche richieste di relazioni sociofamiliari nei procedimenti promossi da genitori stranieri per ottenere l'autorizzazione a restare in Italia nell'interesse del figlio (art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998): il giudice chiede di conoscere i legami del nucleo, l'attività dei genitori, la loro padronanza dell'italiano. È un pezzo nuovo del lavoro di tutela, che richiede competenze anche sul diritto dell'immigrazione.

Il rapporto con l'Autorità giudiziaria non passa solo dalle carte. Sono stata sentita più volte in udienza, sia al Tribunale per i minorenni sia al Tribunale ordinario. L'audizione è il momento in cui la relazione scritta si mette alla prova: il giudice chiede di spiegare come si è arrivati a una valutazione, e lì si vede se la distinzione tra fatti e opinioni è stata rispettata.

La collaborazione come metodo

Si dice spesso che l'assistente sociale di un piccolo Comune rischia di diventare, per le famiglie, «quella che toglie i figli». Non è stata la mia esperienza. Credo che la ragione sia una scelta di metodo: lavorare con i genitori e non sui genitori, anche quando il servizio agisce su mandato del giudice. Significa spiegare con parole semplici che cosa chiede l'Autorità giudiziaria e che cosa il servizio può offrire, coinvolgere la famiglia negli obiettivi e, quando non pregiudica la tutela del minore, illustrare ai genitori il contenuto della relazione prima dell'invio, perché non scoprano in udienza ciò che il servizio pensa di loro.

In un paese ci si rincontra il giorno dopo. La prossimità, se accompagnata da chiarezza sul mandato e da rispetto della riservatezza, diventa una risorsa: permette di cogliere presto i segnali di difficoltà, di conoscere le risorse informali della famiglia e di costruire una fiducia che un ufficio lontano difficilmente ottiene. Anche la rete del territorio, scuola in testa, ha funzionato quasi sempre bene, proprio perché fatta di persone che si conoscono e collaborano da anni.

Tre percorsi

La L. 184/1983, come modificata dalla L. 149/2001, afferma il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e considera l'affidamento un intervento temporaneo, finalizzato al rientro. Nella pratica ho sempre seguito lo stesso ordine: cercare prima una risorsa tra i parenti, poi una famiglia affidataria e solo in ultima istanza una struttura. Tre storie mostrano che cosa può funzionare e che cosa no.

Nel primo caso una neonata nasce da genitori con una dipendenza da sostanze; la madre aveva fatto uso di eroina fino al parto. La bambina viene affidata fin dalla nascita alla nonna materna. Per alcuni anni il lavoro si concentra su due fronti: sostenere la nonna nel suo ruolo e mantenere aperta la possibilità di un rientro, in raccordo con il servizio per le dipendenze. Quando la madre accetta il percorso terapeutico e i programmi previsti, la bambina, dopo circa quattro anni, torna a vivere con lei, sempre con la nonna come presenza di supporto e di controllo. È l'esito che la legge indica: l'affido intrafamiliare ha protetto la bambina senza spezzare i legami e ha dato alla madre il tempo per curarsi.

Nel secondo caso una bambina vive in una famiglia segnata dalla separazione dei genitori e dalla dipendenza della madre. Negli anni l'uomo scopre di non esserne il padre biologico e chiede egli stesso che la minore, che ha circa dieci anni, sia affidata ad altri. Il percorso è stato costruito con gli strumenti di P.I.P.P.I.: un'équipe multidisciplinare attorno alla bambina, la valutazione partecipata con il modello «Il mondo del bambino», obiettivi condivisi con gli adulti coinvolti. La bambina è stata inserita in una famiglia affidataria che, nel tempo, l'ha adottata, come oggi consente la L. 173/2015 sulla continuità degli affetti. Quando il rientro nella famiglia di origine non è possibile, la continuità dei legami costruiti nell'affido diventa la prima forma di tutela.

Il terzo caso è quello più difficile. Un ragazzo con un importante disagio psichico viene inserito, poco più che bambino, in una struttura sanitaria, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale della madre. Da allora non è più uscito dal circuito delle strutture e oggi, giovane adulto, vi si trova ancora, dopo averne cambiate diverse. Alla scadenza del programma sanitario, su richiesta dello stesso ragazzo, il giudice ha disposto il passaggio a una comunità socio-educativa, nonostante il parere contrario del servizio e dell'équipe. Dopo pochi mesi sono comparsi gesti autolesivi e si è reso necessario un nuovo inserimento in una struttura con valenza sanitaria.

Questa storia non riguarda un errore individuale, ma un nodo di sistema. I percorsi sanitari hanno una durata definita, i bisogni no; il passaggio tra sanitario e sociale avviene spesso per scadenza e non per progetto; mancano strutture intermedie per adolescenti con disagio psichico; e con la maggiore età il rischio di una presa in carico frammentata aumenta. Le misure per i neomaggiorenni fuori famiglia, come la sperimentazione per i care leavers avviata dalla legge di bilancio 2018, vanno nella direzione giusta, ma raramente raggiungono i piccoli territori.

Che cosa chiedere

Dall'esperienza nascono alcune richieste. La prima riguarda le risorse: la tutela minori richiede fondi dedicati e stabili nei bilanci sociali, per gli interventi di sostegno alla famiglia e per strutture adeguate. In alcuni casi l'inserimento in struttura è necessario, ma deve restare l'ultima strada, dopo aver percorso tutte quelle possibili per far restare il minore nella sua

famiglia, e deve contare su strutture realmente idonee al bisogno, soprattutto per gli adolescenti con disagio psichico.

La seconda richiesta è che in ogni Ambito sia garantita un'équipe tutela minori, con assistente sociale, psicologo ed educatore, che affianchi l'operatrice del singolo Comune nei casi con provvedimento giudiziario. Per la supervisione professionale il discorso è diverso: non si tratta di una richiesta, ma di un richiamo al rispetto della normativa. Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 la riconosce come livello essenziale delle prestazioni sociali; dove non viene garantita, a mancare non è una buona prassi ma l'applicazione di una norma.

La terza richiesta è un raccordo stabile tra servizi sociali e sanitari, perché il passaggio da una struttura all'altra e il compimento dei diciotto anni siano preparati da un progetto condiviso e non decisi da una scadenza. La quarta è un dialogo strutturato con la Procura e il Tribunale per i minorenni su tempi, contenuti delle relazioni e procedure di urgenza dell'art. 403 del codice civile, come modificato dalla L. 206/2021.

Eseguire un decreto del Tribunale in un piccolo Comune significa tenere insieme la distanza del giudice e la vicinanza della famiglia. La collaborazione con i genitori rende questa vicinanza una risorsa; perché non resti affidata alla sola buona volontà di chi lavora da solo, servono organizzazione e risorse.

Bibliografia

- Bertotti T., *Bambini e famiglie in difficoltà. Teorie e metodi di intervento per assistenti sociali*, Carocci, Roma, 2012
- Cnoas, *Codice deontologico dell'assistente sociale*, Roma, 2020
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, Roma, 2012
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo nazionali. L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*, Roma, 2017
- Serbati S., Milani P., *La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili*, Carocci, Roma, 2013